SENTENZA n. 63/2026

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia

la seguente

S E N T E N Z A NON D E F I NI T I V A

E O R D I N A N Z A I S T R U T T O R I A

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21846**, sul ricorso depositato il 12 marzo u.s. da **R. G.**, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandro Palmerini del Foro di Genova, sito in Genova, Piazza della Vittoria n. 14/18, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche – Direzione provinciale di Genova, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Piazza della Vittoria n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv.ti Lilia Bonicioli dell'Avvocatura interna;

uditi, all'odierna udienza, l'Avv. Iside Barbara Storace, in sostituzione dell'Avv. Palmerini per il Sig. R. e l'Avv. Bonicioli per l'INPS;

- letto il ricorso, comprensivo dei relativi allegati, con cui si chiede l'accredito contributivo relativo al periodo temporale 1.08.1994 – 31.12.2000 immediatamente successivo al

trasferimento con procedura di mobilità del Sig. R. dalle allora Ferrovie dello Stato al Genio Civile per le Opere Marittime - Ministero dei Lavori Pubblici, perfezionatosi il 4 luglio 1994 e non indicato nell'estratto conto previdenziale del 19 dicembre 2025;

- letta la comparsa di costituzione e risposta con cui la parte resistente ha eccepito:

a) in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione di questo giudice in quanto la domanda giudiziale non ha per oggetto la contestazione di un trattamento pensionistico già liquidato bensì il diverso accertamento dell'esistenza di contribuzione riferita ad un periodo assicurativo risalente con conseguente regolarizzazione della posizione previdenziale;

b) sempre in via pregiudiziale, l'Inammissibilità della domanda non potendo l'accredito contributivo essere disposto in via giudiziale sulla base della sola allegazione dell'esistenza del rapporto di lavoro o della produzione di documentazione retributiva, occorrendo la prova certa dell'effettivo versamento della contribuzione;

c) l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo;

d) in via meramente subordinata, l'acquisizione, presso le Amministrazioni indicate dal ricorrente e presso gli eventuali soggetti gestori del Fondo interessato, dei flussi contributivi e retributive, delle denunce nominative e dei dati

contabili idonei a comprovare l'effettivo pagamento e la riferibilità soggettiva e temporale della contribuzione al Sig. R., con l'audizione del funzionario INPS che si sia occupato delle verifiche relative al periodo controverso;

- udita all'odierna udienza l'Avv. Storace, la quale chiede il rigetto dell'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione anche in considerazione della circostanza che in analoga fattispecie, conclusasi con la sentenza 20 febbraio 2026, n. 15, questo Giudice aveva affermato la propria competenza giurisdizionale e, nel merito, aderisce alla richiesta istruttoria sollevata, in via subordinata, dall'Istituto resistente;

udita all'odierna udienza l'Avv. Bonicioli la quale insiste per l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione essendo invece diversa la fattispecie richiamata dalla ricorrente, se non altro per il fatto che oggi si sta discutendo dell'eventuale accreditamento di contributi risalenti agli anni 1994 – 2000 per i quali è ormai maturata la prescrizione di eventuale azione di rivalsa presso il datore di lavoro con la conseguenza che l'accreditamento dei medesimi rimarrebbe privo di copertura assicurativa, riportandosi nel merito alle conclusioni già formulate nella comparsa di risposta depositata;

- rilevato che effettivamente, in passata vicenda del tutto analoga sotto il profilo giuridico, ancorché lievemente diversa in punto di fatto, espressamente richiamata dal ricorrente, il Tribunale di Genova originariamente adito, con la sentenza 27 febbraio 2024,

n. 256 (che qui si intende integralmente richiamata), proprio su specifica eccezione della medesima parte resistente che in quella sede aveva indicato il giudice contabile quale quello competente, aveva dichiarato il **difetto di giurisdizione del giudice ordinario** sulla base della circostanza per cui «*la domanda introduttiva del giudizio, proposta prima del collocamento a riposo del ricorrente, … diretta (esclusivamente) all'accertamento della copertura assicurativa, evidentemente in funzione del (futuro) accesso a pensione, seppure sotto il particolare aspetto del mancato accredito di contributi versati dalla datrice di lavoro*» è una domanda indubbiamente «*attinente alla materia contributiva e pensionistica*»;

- considerato quindi che, a prescindere dalla soggettiva convinzione della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti in tale ambito, una sentenza declinatoria della giurisdizione darebbe luogo ad un sicuro conflitto negativo di giurisdizione, con allungamento notevole dei tempi processuali in totale contrasto non solo con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, ma anche con i principi di immediatezza, celerità ed effettività della tutela propri del processo pensionistico;

- ritenuto quindi di rigettare, con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279 c.p.c. l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione di questo giudice in quanto infondata per le ragioni sopra esposte (per la definizione anticipata dell'eccezione di difetto di giurisdizione con sentenza parziale, Cass. 16 febbraio 1993, n.

1931; Id., 13 aprile 2022, n. 12065);

- ritenuto di rigettare la seconda eccezione pregiudiziale di inammissibilità in quanto è interesse concreto e attuale del ricorrente verificare l'effettiva esistenza del versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo sopraindicato dovendo, in caso negativo, proporre diversa azione davanti al giudice ordinario, come chiarito in udienza dall'Avv. Storace;

- considerato che il rapporto previdenziale che si instaura nel momento stesso dell'inizio dell'attività lavorativa, mediante una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona con il collocamento a riposo, è costitutivo di immediati doveri positivi di solidarietà previsti dagli artt. 1375 c.c./2 Cost. i quali impongono alla parte obbligata comportamenti attivi di salvaguardia del diritto della parte creditrice fino al limite di un apprezzabile sacrificio (Cass. 18 luglio 1989, n. 3362; Id. 20 luglio 1989, n. 3386; Id. 4 maggio 2009, n. 10182 che si intendono qui tutte integralmente richiamate);

- rilevato che nei rapporti contrattuali e legali opera il c.d. principio di vicinanza della prova;

- attestata e *prima facie* evidente la maggiore facilità per l'INPS, mediante la sua organizzazione strutturale, di interfacciarsi con le competenti Amministrazioni al fine di accertare se vi sia stato l'effettivo versamento della contribuzione previdenziale, cui porre rimedio con il ripristino dei flussi ovvero con altre modalità, nel periodo lamentato ovvero vi sia stata una omissione

contributiva contro la quale approntare gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento;

rilevato che il successore *ex lege* di FF.SS. S.p.A è Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., mentre al Ministero dei Lavori Pubblici oggi corrisponde il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT);

P. Q. M.

R I G E T T A

l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione.

D I S P O N E

l'acquisizione, a carico di INPS, previo contatto con gli Uffici competenti di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'intera documentazione cartacea e/o telematica relativa al trattenimento dei contributi previdenziali dallo stipendio di R. G., nonché delle denunce nominative e dei dati contabili idonei a comprovare l'effettivo pagamento e la riferibilità soggettiva e temporale della contribuzione al medesimo limitatamente al periodo temporale 1.08.1994 – 31.12.2000 ovvero predisposizione di specifica relazione illustrativa degli adempimenti posti in esecuzione della presente ordinanza con l'indicazione degli Uffici e dei dirigenti contattati, anche ai sensi dell'art. 328 c.p.

D I S P O N E

Il deposito della relativa documentazione ovvero della alternativa relazione negativa entro il termine perentorio del **25 novembre 2026.**

A U T O R I Z Z A

il deposito di memorie finali entro il termine perentorio del **28 dicembre 2026** e di memorie di replica entro il termine perentorio del **18 gennaio 2027**

D I S P O N E

la continuazione del presente giudizio mediante rinvio all'udienza pubblica del **29 gennaio 2027.** Non sarà dato altro avviso alle parti costituite.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Depositato in udienza il 25 settembre 2026.

Per il Direttore della Segreteria

Il Funzionario Amm.vo

Gigliola Valli